



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 102/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 25845 del registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra

██████████ nata a ██████████ e residente in ██████████

nella ██████████ C.F. ██████████ nella sua qualità di

esercente la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore, ██████████

██████ nata a ██████████ residente in ██████████ nella via

██████████ C.F. ██████████ rappresentata e difesa

dall'Avvocato Andrea DEDONI (C.F. DDNDR64P30B745Y - pec:

andreadedoni@pec.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, nella via Tola n.

21, è elettivamente domiciliata, contro l'INPS - Agenzia di Cagliari, in

persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in

Cagliari, viale Regina Margherita n. 1.

Uditi, nella pubblica udienza del 24 maggio 2023, l'Avvocato Ivano

VERONI, per delega dell'Avvocato Andrea DEDONI, nell'interesse della

ricorrente, e l'Avvocato ██████████ per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

**FATTO**

Con atto depositato in data 3 dicembre 2022, la signora ██████████ ha

presentato ricorso per riassunzione nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore, sig.ra [REDACTED] per il riconoscimento, in favore di quest'ultima, della pensione di reversibilità di cui godeva la sig.ra [REDACTED] al momento della sua morte e, per l'effetto, per l'annullamento dei provvedimenti dell'INPS e la condanna di quest'ultimo a erogare alla sig.ra [REDACTED] tutte le somme alle quali avrebbe avuto diritto fin dalla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento del diritto, o alla data che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli ratei e fino al soddisfo; con vittoria di spese e onorari.

Nell'atto introduttivo del giudizio si rappresenta che, con ricorso ex art. 414 e 442 bis c.p.c., notificato in data 12 gennaio 2022, l'odierna ricorrente aveva convenuto in giudizio l'INPS - Agenzia di Cagliari, davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari, Magistratura del Lavoro per: 1) in via principale accertare che la Sig.ra [REDACTED] abbia diritto al riconoscimento, in suo favore, della pensione di reversibilità di cui godeva la Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] al momento della sua morte; 2) per l'effetto, annullare i provvedimenti dell'INPS e condannare quest'ultimo ad erogare alla Sig.ra [REDACTED] tutte le somme a cui avrebbe avuto diritto fin dalla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento del diritto, o alla data che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali decorrenti dalla scadenza dei singoli ratei e fino al soddisfo; con vittoria di spese e onorari.

Nanti il Tribunale Civile di Cagliari, nella persona del Giudice del Lavoro, si era costituito ritualmente in giudizio l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con comparsa di costituzione e risposta del 22.3.2022, eccependo il

difetto di giurisdizione del Giudice adito e contestando nel merito le avverse pretese.

Con sentenza 375/2022 del 18.5.2022 il Giudice del Lavoro aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della Corte dei conti e assegnato alle parti il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato.

Nel ricorso in riassunzione depositato davanti a questa Corte sono confermati i motivi e le ragioni del ricorso sopra indicato, da intendersi integralmente richiamati nell'ambito del presente giudizio, come di seguito sinteticamente riportati.

La sig.ra [REDACTED] per il tramite della [REDACTED] in data 15.10.2020 ha presentato domanda online nel sito internet dell'INPS per il riconoscimento, in favore della minore, del diritto alla pensione di reversibilità maturato a seguito del decesso della nonna materna, [REDACTED] [REDACTED] con la quale conviveva stabilmente, facendo parte del nucleo familiare della medesima, la quale si occupava di ogni necessità della minore, non essendo i genitori in grado di provvedervi con le proprie sostanze pressoché inesistenti.

La sig.ra [REDACTED] fino al suo decesso, avvenuto in data 18.09.2020, godeva del diritto a percepire la pensione di vecchiaia (categoria INPS VOCPDEL).

La domanda volta al riconoscimento del diritto si fondava sul fatto che, fino al decesso, la sig.ra [REDACTED] era a completo carico della nonna materna e che non aveva redditi tali da assicurarne il sostentamento.

In data 6 luglio 2021, l'INPS ha notificato alla sig.ra [REDACTED] l'atto n. 2904 – Iscrizione n. 60241871, con il quale ha rigettato la domanda sulla base dell'assunto secondo cui non spetterebbe la pensione in quanto *“la pensione di reversibilità ai nipoti è riconosciuto purchè sia accertata l'impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non svolgendo attività lavorativa e non beneficiando di alcuna forma di reddito”* concludendo, quindi, nel senso di ritenere insussistenti, nel caso di specie, i requisiti previsti dalla legge n. 335/1995.

La ricorrente ha evidenziato che la disciplina alla quale fare riferimento per valutare il diritto della sig.ra [REDACTED] al riconoscimento della pensione di reversibilità è contenuto nel D.P.R. del 26 aprile 1957, n. 818 e, in particolare, nell'art. 38; tale disposizione è stata oggetto di sindacato da parte della Corte Costituzionale, che ne ha dichiarato, con la sentenza n. 180 del 12-20 maggio 1999, l'illegittimità nella parte in cui non prevede, tra i soggetti aventi diritto alla pensione di reversibilità in equiparazione ai figli, anche i nipoti minori al momento del decesso dell'avente causa.

La difesa ha precisato che, fermo restando l'intervento della Corte Costituzionale e certi che i nipoti, al pari dei figli e dei soggetti ad essi equiparati, possano considerarsi aventi diritto alla pensione del nonno defunto, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità sono necessari altri due requisiti: che l'avente causa, al momento del decesso del titolare della pensione, fosse a carico del defunto e fosse non autosufficiente economicamente, come esplicito nella circolare INPS n. 185 del 18.11.2015.

Nella fattispecie in esame, secondo la difesa della ricorrente è pacifico che la minore fosse a carico della defunta [REDACTED] posto che lo

stesso INPS non ha contestato la circostanza nel provvedimento di diniego, mentre l'unico motivo che, secondo, la ricostruzione dell'INPS, ostacolerebbe il riconoscimento del diritto della sig.ra [REDACTED] sarebbe costituito dal fatto che la sig.ra [REDACTED] genitore della minore, svolgesse attività lavorativa o, comunque, fosse, al momento del decesso della sig.ra [REDACTED] titolare di redditi.

L'INPS, in particolare, ha fondato il rigetto sul fatto che la signora [REDACTED] madre dell'avente diritto, con riferimento al periodo oggetto di causa, aveva maturato redditi da lavoro dipendente pari a 680,69 euro, con un indicatore isee pari a 2.008,00 euro.

In sostanza per l'INPS, al fine del diniego del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, è sufficiente che il soggetto richiedente sia titolare di un reddito, a prescindere dall'effettiva consistenza dello stesso e che esso sia quantomeno sufficiente a garantire il sostentamento non solo di se stesso, ma della propria prole.

Secondo la prospettazione attorea tale interpretazione, oltre che eccessivamente restrittiva, sarebbe errata, dovendosi, invece, fare riferimento all'impossibilità dei genitori della minore di provvedere al suo mantenimento e non alla totale assenza di redditi; tale assunto sarebbe confermato dalla stessa circolare INPS n. 185 del 18.11.2015, nella quale si fa riferimento al fatto che *“i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati, sono considerati destinatari immediati e diretti della pensione ai superstiti al ricorrere delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale”*.

La pensione di reversibilità sarebbe funzionale a consentire al parente

superstite di poter provvedere al suo sostentamento in continuità rispetto all'aiuto economico che, fino alla data del decesso, forniva ai propri familiari, di guisa che *“il perdurare del vincolo di solidarietà familiare proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte”* (Corte Cost. n. 174/2016); e proprio sulla base di tale funzione solidaristica e di continuità della pensione di reversibilità, la Consulta nel 1999 ha ritenuto illegittimo il D.P.R. n. 818 del 1957 nella parte in cui non riconosceva il diritto anche ai nipoti minorenni anziché ai soli figli e soggetti equiparati.

La difesa ha sostenuto, pertanto, che per valutare la titolarità del diritto in capo alla sig.ra ██████ bisogna fare riferimento al differente requisito della *“non autosufficienza economica”* e non alla totale assenza di redditi.

Dopo avere richiamato la giurisprudenza in materia e alcuni punti delle circolari INPS, la difesa ha evidenziato che, se la pensione di reversibilità è riconosciuta al figlio superstite titolare di redditi che non garantiscono l'autosufficienza, non si vede perché lo stesso trattamento non debba essere riconosciuto al nipote, in questo caso tra l'altro *“inabile al lavoro” ex lege* perché infrasedicenne, allorquando i propri genitori non siano titolari di redditi tali da garantirne l'autosufficienza, con la conseguenza che, anche nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata e che tenga in considerazione la funzione sociale e solidaristica dell'istituto in commento, la pensione di reversibilità dev'essere riconosciuta a coloro che, sebbene titolari di un reddito minimo, non possano materialmente provvedere al sostentamento del soggetto richiedente la pensione.

Nel ricorso è, poi, illustrata la situazione reddituale e lavorativa della signora ██████ che non le consentirebbe di affrontare le spese necessarie per il

sostentamento minimo, e del padre naturale della minore, sig. [REDACTED] che, sebbene sia tenuto al mantenimento della figlia, non ha mai provveduto a corrispondere alla sig.ra [REDACTED] alcuna somma a tale titolo.

Tanto è vero che pende presso il Tribunale di Cagliari un procedimento penale a carico del padre proprio per la mancata corresponsione degli assegni di mantenimento.

In conclusione, essendo certo che la sig.ra [REDACTED] fosse integralmente a carico della defunta nonna, la difesa ha sostenuto che essa ha diritto al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in quanto la sig.ra [REDACTED] madre della minore, sebbene titolare di redditi, non è in grado di assicurare il materiale sostentamento della famiglia e della figlia minore.

In data 10 maggio 2023 l'INPS si è costituito a ministero degli Avvocati [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] con memoria difensiva, nella quale ha osservato che la ricorrente chiede l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999 che ha riconosciuto il diritto alla quota di reversibilità in favore dei nipoti minori quando l'ascendente abbia provveduto al mantenimento abituale degli stessi economicamente non autosufficienti, e viventi a carico. L'Istituto ha "risolto" i molti dubbi interpretativi sorti a seguito di questa sentenza con proprie circolari e in particolare con la n. 185 del 2015. La reiezione dell'istanza sarebbe, quindi, conforme alle disposizioni interne in materia di non autosufficienza economica e mantenimento abituale, requisiti indicati appunto dalla sentenza della Corte Costituzionale. Secondo l'INPS, nell'ipotesi in discussione non sussisterebbe la vivenza a carico: infatti la minore non è affidata formalmente ai nonni, è convivente con uno dei genitori, che percepisce un reddito, inteso

come percezione di denaro, a qualsiasi titolo, e sul genitore non convivente, in attività lavorativa, grava l'obbligo di contribuire al mantenimento. Pertanto, l'INPS ha escluso il mantenimento abituale da parte dei nonni e la non autosufficienza economica, sostenendo che tali considerazioni non mutano perché la affidataria lavora saltuariamente con lavori a chiamata e il genitore non affidatario non contribuisce al mantenimento, pur in attività lavorativa.

In conclusione, l'INPS ha chiesto di respingere il ricorso, perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari.

All'udienza del 24 maggio 2023 l'Avvocato VERONI ha evidenziato che l'INPS nella memoria ha introdotto un nuovo tema: mentre nel decreto di rigetto e nella memoria di costituzione del giudizio erroneamente introdotto davanti al Giudice ordinario si è limitato a discutere della sussistenza del requisito economico, in questo giudizio ha sollevato la questione circa la vivenza a carico della minore con la nonna. Si tratta di una questione nuova, quindi la difesa non accetta il contraddittorio ma, qualora il Giudice dovesse ritenere opportuno istruire anche questa questione, offre oggi a prova contraria la documentazione reddituale della sig.ra [REDACTED] nonna della minore, dalla quale risulta che la bambina era totalmente a carico della defunta.

Il difensore ha chiesto, pertanto, di essere autorizzato a produrre l'ultima Certificazione Unica, relativa al 2020, da dove si evince (dal codice fiscale) che la minore era a carico della sig.ra [REDACTED] ai fini della vivenza a carico.

In mancanza di opposizione da parte dell'INPS il documento è stato acquisito agli atti.

L'Avvocato [REDACTED] dopo avere esaminato l'atto depositato, ha osservato



che la vivenza a carico dal punto di vista fiscale è diversa dalla vivenza a carico dal punto di vista civile e che la bambina non è mai stata inserita nel gruppo familiare della nonna.

L'Avvocato VERONI ha ribadito che, per quanto riguarda la capacità dei genitori di occuparsi del sostentamento della figlia, la posizione dell'INPS è di carattere formalistico, in quanto la giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione, che della Corte Costituzionale ha sostanzialmente imposto di verificare nel merito se la capacità dei genitori di sostenere i figli effettivamente sussiste. Nel caso di specie la madre percepisce circa 5.000 euro lordi all'anno che, divisi per tredici mensilità, non arrivano a 500 euro netti al mese. Il padre non contribuisce, ma l'eventuale contributo sarebbe comunque irrisorio perché la sua attività lavorativa è più che precaria, inoltre, come risulta dalla visure catastali e dal PRA, non possiede beni facilmente aggredibili dalla madre per recuperare delle somme in favore della figlia.

L'Avvocato VERONI ha ribadito che, se la giurisprudenza ritiene che il maggiorenne inabile al lavoro, che comunque percepisce dei redditi, è meritevole di usufruire della pensione di reversibilità, non si comprende perché un minore che non può lavorare e non percepisce redditi non possa beneficiare della stessa tutela dall'ordinamento. Poiché il principio è quello del sostentamento familiare, il difensore ha chiesto che la posizione dell'INPS debba essere oggetto di ripensamento da parte di questo Giudice. Per quanto riguarda il requisito della vivenza a carico, in risposta a quanto obiettato dall'avvocato dell'INPS, la difesa della ricorrente ha ribadito la circostanza per cui anche la circolare che l'INPS richiama in materia in realtà non richiede che ci sia un inserimento nel nucleo familiare o che ci sia un affidamento

formale; ciò che è richiesto è che il soggetto del quale si chiede la reversibilità, in questo caso la nonna, si occupi materialmente ed economicamente della nipote. E questa circostanza emerge dagli atti. L'Avvocato VERONI ha ribadito, altresì, che l'INPS, sia nella fase amministrativa, che nella fase giudiziale di questo procedimento, non ha contestato questo elemento e che, trattandosi di una nuova contestazione, sarebbe inammissibile in quanto non oggetto di confronto tra le parti prima di arrivare in giudizio.

La difesa ha depositato, quindi, una visura ipocatastale relativa al padre della minore e una visura del PRA dalle quali risultano beni non aggredibili, e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato [REDACTED] ha sostenuto la necessità che la vivenza a carico della minore sia inserita nello stato di famiglia del *de cuius*, non solo fiscalmente, ma anche civilmente, rappresentando che la norma richiede che sia provato con documenti certi, provenienti dall'Amministrazione civile, che la minore abbia sempre vissuto con la nonna e facesse parte del suo gruppo familiare. Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda.

L'Avvocato VERONI ha replicato che la norma non prevede quanto richiesto dalla controparte e ha insistito per l'accoglimento della domanda.

Considerato in

#### DIRITTO

La fattispecie in esame attiene alla richiesta di riconoscimento della pensione di reversibilità della nonna defunta in capo alla minore [REDACTED] in quanto a totale carico dell'ascendente al momento del decesso.

Nel merito, alla luce della documentazione agli atti di causa, anche depositata nell'odierna udienza, la domanda di parte ricorrente va accolta.

In particolare, risulta non contestato che, fino al decesso, la signora [REDACTED] [REDACTED] adempisse all'obbligo di mantenimento della minore, non assolto dai genitori. Dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalla stessa si rileva che [REDACTED] era a totale carico della nonna, la quale percepiva anche le detrazioni per "altri familiari a carico", ed è pacifico che sia la madre che la figlia vivessero stabilmente con la nonna. Appare priva di rilevanza, ai fini che qui interessano, la circostanza addotta dall'INPS che la minore non fosse inserita nello stato di famiglia della signora [REDACTED]

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 180/1999, ha affermato che *"il rapporto di parentela tra ascendenti e discendenti ha - non solo nella realtà concreta, ma anche sotto il profilo giuridico - un carattere peculiare e più intenso rispetto a quello che può instaurarsi fra un soggetto ed i minori affidatigli dagli organi competenti. Ed infatti tale rapporto è particolarmente disciplinato e privilegiato dal legislatore, sia sul piano dei diritti che su quello degli obblighi connessi: basti pensare al dovere di concorso negli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione, sancito dall'art. 148 del codice civile a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti; all'obbligo di prestare gli alimenti, che può essere assolto anche accogliendo e mantenendo nella propria casa gli aventi diritto (artt. 433 e 443 del codice civile); alla tutela penale di tali doveri ed obblighi (artt. 570 e 591 del codice penale).*

*A causa della suddetta peculiarità, la legge esenta gli ascendenti (e gli altri parenti entro il quarto grado), che accolgano stabilmente nella propria abitazione un minore, dal dovere di darne segnalazione al giudice tutelare (art. 9 della legge 4 maggio 1983 n. 184): i nipoti, infatti, fanno già parte*

*della loro famiglia, di modo che non occorre alcun affidamento formale da parte delle pubbliche autorità.*

*Risulta dunque irragionevole che, mentre i minori formalmente affidati dagli organi competenti - legati da vincoli meno stretti di quelli familiari in linea retta - possono continuare a godere del trattamento pensionistico del "de cuius", i minori che vivono a carico dell'ascendente assicurato ne siano esclusi. Se nel primo caso la ragion d'essere può rinvenirsi nella circostanza che l'ambito di famiglia presa in considerazione dal regime generale della previdenza sociale tende ad essere più ampio rispetto a quello che fa esclusivo riferimento al matrimonio ed alla filiazione, nel secondo caso l'esclusione non ha alcuna valida giustificazione.*

*Deve essere, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, che non siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti."*

D'altro canto, questo giudice ritiene non controvertibile il fatto che i genitori della minore non siano sostanzialmente percettori di redditi e, allo stato, non siano in condizione di poter provvedere al suo mantenimento.

È stato, infatti, dimostrato che la madre, signora Monica CONGIA, non era, e non è, in grado di provvedere economicamente al mantenimento della figlia, in quanto svolge attività saltuaria, con redditi che si possono ritenere irrisori.

D'altro canto, anche il padre, sig. Oscar PILI, nei confronti del quale pende presso il Tribunale di Cagliari un procedimento penale per la mancata corresponsione degli assegni di mantenimento, non ha un lavoro stabile e un

reddito tale da soddisfare le esigenze di mantenimento della figlia.

A conferma, per la posizione del padre, quanto depositato in udienza dalla difesa della ricorrente relativamente alla mancanza di beni mobili registrati e di immobili a lui intestati, nonché l'estratto conto previdenziale depositato dall'INPS, dal quale risultano redditi non costanti e di ammontare assai modesto negli anni più recenti.

Tale incapacità patrimoniale del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore è ulteriormente suffragata dalla condotta antecedente alla dipartita della nonna, sig. ra [REDACTED] che aveva a suo totale carico figlia e nipote, che hanno portato al richiamato procedimento penale nei confronti del sig. [REDACTED]

Venendo alle disposizioni che regolano la materia, questo giudice ritiene che non si possa seguire l'interpretazione letterale di una circolare, ma che occorra fare riferimento al sistema nel suo complesso ed esaminare cosa si intende per impossibilità di uno o di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgono alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito.

Nella circolare INPS n. 185 del 2015, richiamata da entrambe le parti, vengono date istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale: in particolare, con riferimento ai "Figli studenti titolari di pensione ai superstiti che percepiscono piccoli redditi. Sent. Corte Costituzionale n. 42 del 1999" il punto 5 prevede che *"in assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di*

*pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%.*” Analoga previsione riguarda i lavori socialmente utili e lo svolgimento di borsa lavoro, ecc.

Anche nel caso in discussione manca una previsione legislativa, considerato che i limiti di cui si discute sono stati introdotti dall'INPS in una circolare operativa, e, comunque, questo giudice ritiene preminente l'impossibilità di provvedere al mantenimento, mentre il mancato svolgimento di attività lavorativa o di altra fonte di reddito costituiscono solo indici presuntivi.

Nella fattispecie in esame tale impossibilità è provata *per tabulas* dagli importi dei “redditi” documentati, inferiori al parametro sopra indicato e sicuramente non sufficienti per garantire il mantenimento della minore che, come ricordato dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata, comprende gli “oneri di mantenimento, istruzione ed educazione”. In senso conforme si richiama la sentenza n. 51/2023/C della Sezione giurisdizionale per la Basilicata.

Venendo, infine, alle spese, si ritiene equo disporre la compensazione, considerata la particolarità della vicenda.

#### PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando **accoglie** il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara il diritto della minore [REDACTED] a beneficiare della pensione di reversibilità della defunta nonna, sig.ra [REDACTED] [REDACTED].

Condanna l'INPS al pagamento di tutti i ratei di pensione dal primo giorno del mese successivo al decesso della dante causa.

Sui ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano alla minore [REDACTED] [REDACTED] gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 24 maggio 2023.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 17/07/2023

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)

#### DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003,

#### DISPONE

Che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente: in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)

www.studiolegalededoni.it